



ALLEGATO B alla Dgr n. 2585 del 23 dicembre 2014

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIONE CONSORZI VINI VENETI DOC (U.VI.VE.) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE VENETE. II^a ANNUALITA'. (CUP H16D13000330009)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

Tra

il _____, nato a _____

il _____, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il

quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta

Regionale del Veneto, di seguito per brevità denominata anche "Regione", con sede

in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di

Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari, ai sensi della

deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

e

il _____, nato a _____

il _____, domiciliato per la carica _____, il

quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Unione

Consorti vini veneti DOC (di seguito per brevità denominata anche "U.VI.VE."),

con sede legale _____ (C.F. _____),

nella sua qualità di _____ a ciò autorizzato dal Consiglio di

amministrazione dell'U.VI.VE.;

premesso che

- la Regione Veneto con la legge del 5 aprile 2013, n. 3, "Legge finanziaria

regionale per l'esercizio 2013", ha promosso un Programma al fine di assicurare

idonea protezione ai prodotti protetti da denominazioni di origine, indicazioni

geografica e specialità tradizionali garantite registrate ai sensi della pertinente

normativa comunitaria (di seguito per brevità denominato anche "Programma"),

per un importo massimo di € 500.000,00;

- l'articolo di cui sopra prevede altresì che la Giunta Regionale possa avvalersi della collaborazione anche dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi, ed a tal fine può concedere contributi nella misura massima del 70% delle spese sostenute per le attività di vigilanza ai fini della tutela e protezione delle rispettive DOP e IGP;
- con deliberazione del 30 dicembre 2013 n. 2168, la Giunta regionale ha approvato il "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete", sottoscritta la convenzione con U.VI.VE in rappresentanza dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette venete, affidandone il coordinamento delle relative attività, nonché finanziata la prima annualità del predetto Programma;
- con deliberazione del _____ n. _____, la Giunta regionale ha approvato la seconda annualità del Programma di attività di cui al punto 2 dell'articolo 28, della legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013, nella versione di cui all'allegato A parte integrante del succitato provvedimento;
- la Giunta regionale del Veneto ha stabilito altresì, che la somma prevista per la realizzazione del Programma sarà erogata come segue:
 - un acconto del 40%, previa sottoscrizione da parte dell'U.VI.VE di apposita convenzione di cui all'allegato B della deliberazione n. _____ del _____, nonché presentazione della dichiarazione di inizio attività e impegno a compartecipare alle spese nella misura minima del 30% del costo delle iniziative oggetto di finanziamento;
 - il saldo a consuntivo delle attività svolte, a fronte di una dettagliata relazione sui risultati raggiunti e sulla base delle spese realmente sostenute e documentate, tenuto conto di quanto previsto dal Programma e dal successivo articolo 5 relativo alla "Spesa ammissibile e modalità di rendicontazione";
- sulla base delle esperienze maturate in iniziative analoghe potrebbe verificarsi la necessità di una diversa ripartizione delle risorse economiche previste per la realizzazione alle singole attività di cui al succitato Programma, in tal caso la

Giunta regionale del Veneto ha stabilito che la Sezione competitività sistemi agroalimentari è autorizzata a rimodulare il quadro finanziario del Programma al fine di conseguire la massima efficacia della presente iniziativa;

- le parti intendono collaborare per la realizzazione del progetto di cui sopra;
- spetta alla Sezione Competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della presente convenzione, i controlli in fase di realizzazione delle iniziative approvate e l'eventuale rimodulazione delle aree tematiche.

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità ed Oggetto)

1.1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione e U.VI.VE. nella realizzazione del "Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete" di cui all'allegato A alla deliberazione n. _____ del _____.

Art. 2

(Soggetti Responsabili)

2.1. La Regione individua quale soggetto responsabile dell'attuazione della presente convenzione il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari, _____.

2.2. L'U.VI.VE. individua, quale soggetto Responsabile della attuazione della presente convenzione e della corretta realizzazione del Programma il Presidente di U.VI.VE., _____

2.3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili.

Art. 3

(Obblighi)

3.1. L'U.VI.VE a pena di revoca totale o parziale del beneficio economico, di risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente Convenzione, è obbligata a:

- avviare il Programma entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della Convenzione, dandone formale e documentata comunicazione alla Sezione competitività sistemi agroalimentari;
- realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche del Programma, secondo la relativa tempistica e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di cofinanziamento secondo quanto stabilito dalla legge n. 3/2013, articolo 28, comma 3;
- garantire alla Regione il monitoraggio sull'attività, l'accesso a documenti, informazioni e luoghi; fornire, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di verifica; predisporre nei termini ogni documento richiesto ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili;
- partecipare agli incontri convocati dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari;
- comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto al normale sviluppo del Programma. Eventuali proposte di variazioni al Programma e al piano dei tempi sono da concordare con la Sezione competitività sistemi agroalimentari;
- procedere agli adeguamenti del Programma che fossero ritenuti necessari dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari;
- ad agire, nell'ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, nella massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.

Art. 4

(Modalità di erogazione del contributo)

4.1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 è previsto un rimborso spese fino ad un massimo di euro 500.000,00, che in ogni caso non può essere superiore al 70% del costo del Programma.

La quota di contributo verrà erogata dalla Regione, sul conto corrente di cui all'art. 7, con le seguenti modalità:

- un acconto del 40%, previa sottoscrizione da parte dell'U.VI.VE di apposita convenzione di cui all'allegato B della deliberazione n. _____ del _____, nonché presentazione della dichiarazione di inizio attività e impegno a compartecipare alle spese nella misura minima del 30% del costo delle iniziative oggetto di finanziamento;

- il saldo a consuntivo delle attività svolte, a fronte di una dettagliata relazione sui risultati raggiunti e sulla base delle spese realmente sostenute e documentate, tenuto conto di quanto previsto dal Programma e dal successivo articolo 5 relativo alla "Spesa ammissibile e modalità di rendicontazione";

4.2 Al fine della rendicontazione delle spese, ciascun Consorzio di tutela e se del caso anche l' U.VI.VE., in quanto beneficiari del contributo, dovrà predisporre il rendiconto delle spese di propria competenza sostenute per la realizzazione del Programma, secondo lo schema che sarà elaborato dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari. Alla rendicontazione di cui sopra dovrà essere allegata apposita dichiarazione De minimis [Reg. UE 1998/2006 che prevede un importo massimo di 200.000 euro negli ultimi tre anni] sottoscritta da ciascun beneficiario utilizzando anche in tal caso lo schema predisposto dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari.

4.3. In ipotesi di mancata realizzazione del Programma l'U.VI.VE sarà tenuto a restituire le somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari.

4.4. La Regione si riserva prima del versamento del saldo del contributo di verificare e approvare l'inerenza e adeguatezza della realizzazione delle attività previste dal Programma e di tutte le spese rendicontate dall'U.VI.VE. e dai

Consorzi in quanto competenti della tutela e protezione delle pertinenti DO e IG e rappresentati dalla medesima Unione, nonché la conformità della documentazione con quanto previsto nell'art. 5 "Spesa ammissibile e modalità di rendicontazione".

Art. 5

(Spesa ammissibile e modalità di rendicontazione)

5.1. La richiesta di pagamento del saldo dovrà pervenire alla Sezione competitività sistemi agroalimentari entro il 30 settembre 2016.

5.2. La rendicontazione, da presentarsi secondo lo schema e le indicazioni formulate dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari, consta della seguente documentazione:

- richiesta di pagamento con indicazione dell'afferenza al Programma (DGR di approvazione - CUP H16D13000330009);
- rapporto finale sull'attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;
- elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento, tenuto conto delle rendicontazioni di cui al punto 4.2.;
- copia conforme delle fatture, dei mandati quietanzati e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che dovranno riportare chiaramente l'afferenza al Programma con la seguente dicitura " DGR n. xxxx/2014 -, CUP H16D13000330009;"

5.3. Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, che a titolo indicativo vengono elencate per tipologia di spesa come di seguito:

5.3.1. materiale di consumo

In via esemplificativa sono ammissibili spese per l'acquisto di cancelleria, stampa e beni a breve sfruttamento, beni di consumo (con una durata di sfruttamento inferiore ad un anno).

Sono ammesse spese tecnico-amministrative direttamente e inequivocabilmente attribuibili al presente Progetto (che siano documentabili da fatture o da documenti

contabili equivalenti). Non sono ammesse spese generali indirettamente attribuibili (cosiddette spese Overheads).

In ogni caso non è ammessa una spesa superiore al 5% sull'intero ammontare del Programma per l'acquisto di materiale di consumo.

5.3.2. attrezzature

Non sono ammesse spese per l'acquisto di attrezzatura con riferimento alle attività previste dal Programma. Per lo svolgimento delle attività deve essere utilizzata attrezzatura in normale dotazione dell'U.VI.VE o ai Consorzi di tutela che collaborano con l'U.VI.VE. Potranno eventualmente essere rendicontate quote di ammortamento per attrezzature utilizzate in modo inequivocabile per il Programma.

5.3.3. spese di personale

E' ammissibile il costo del personale amministrativo e tecnico dipendente dell'U.VI.VE o dei Consorzi di tutela che collaborano con l'U.VI.VE direttamente impiegato nelle attività del Programma e il personale a tempo determinato, anche assunto a contratto e non dipendente (es. co.co.co., assegno di ricerca, borsa di ricerca, etc.). Nel caso di impiego parziale del suddetto personale, dovrà essere imputato il costo delle ore di lavoro dedicate esclusivamente alla realizzazione del Programma.

Le spese ammissibili per il personale sono costituite dagli stipendi e salari netti percepiti dai lavoratori nonché dai relativi oneri e contributi. Concorrono al costo del personale i costi diretti (es. lo stipendio base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, indennità di funzione, etc..) e costi indiretti (assenza per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, buoni pasto ecc.) ove previsti dal contratto.

Nel caso di personale impiegato parzialmente per la realizzazione del Programma, il calcolo dei costi va effettuato in base al numero delle ore lavorative prestate per il Programma, in base ad una tariffa oraria risultante dal seguente calcolo:

stipendio netto + oneri / ore lavorative annuali da contratto.

Tale tariffa sarà moltiplicata per le ore lavorative effettivamente prestate ai fini della realizzazione del Programma.

I costi del personale vanno dimostrati in base a pagamenti realmente effettuati e documentati attraverso:

- copia del contratto di lavoro,
- timesheet con cadenza mensile per la registrazione delle ore lavorate per il Programma firmato dal dipendente e dal responsabile,
- cedolino paga e relativo pagamento,
- tabella esplicativa del calcolo della tariffa oraria (comprensiva degli oneri),
- tabella riepilogativa del versamento degli oneri o documentazione attestante il versamento degli oneri.

5.3.4. spese di viaggio

Le spese di viaggio (vitto, alloggio e trasporto) sono ammissibili a condizione che siano inequivocabilmente attribuibili e necessarie ai fini della esecuzione dell'attività del presente Programma, nonché scelti in base al principio di economicità.

Il soggetto beneficiario deve redigere una breve e specifica relazione con l'indicazione della motivazione o contenuto della missione, del luogo e della durata, della lista dei partecipanti se pertinente, nonché il dettaglio delle spese, divise in spese di viaggio, vitto e alloggio.

I giorni di missione devono essere indicati nel timesheet mensile, anche per il conteggio della relativa diaria.

I costi di viaggio vanno dimostrati attraverso:

- copia di autorizzazione alla missione validata dal responsabile del Programma,
- nota spese compilata dalla persona che ha effettuato il viaggio,
- copie dei giustificativi di spesa (es.: biglietti di autobus, aerei, navi; ricevute di parcheggio; ricevute di taxi; spese di autostrada; fatture/ricevute di alberghi o ristoranti) con le indicazioni di cui al punto 5.2.;

- prova dell'avvenuto pagamento tramite estratti conto o attestazioni bancarie.

L'ammissibilità delle spese di viaggio è soggetta alle seguenti limitazioni:

- viaggi aerei: è ammissibile il prezzo del biglietto di classe economy;

- viaggi con proprio autoveicolo: è ammissibile il rimborso chilometrico calcolato in base alla tariffa chilometrica ufficiale nazionale/regionale.

- vitto: si applicheranno le disposizioni previste dai regolamenti interni dei soggetti beneficiari;

- alloggio: costo dell'albergo fino ad un limite massimo di categoria »4 stelle«.

Come regola generale, i principi di economicità ed efficienza devono essere tenuti in debita considerazione per le spese di viaggio e di alloggio e, nel caso ce ne si discosti, è necessario fornire le opportune giustificazioni. L'utilizzo dell'aereo o dell'auto privata è ammissibile qualora sia il mezzo di trasporto più economico ed efficace.

5.3.5. spese di consulenza esterna

Rientrano in questa categoria tutte le spese relative a consulenti, esperti e professionisti esterni che non rientrano nella categoria "3. spesa personale".

Gli incarichi a personale esterno devono trovare fondamento giuridico in contratti, atti legali o lettere d'incarico. I pagamenti effettuati senza le menzionate basi giuridiche non sono ammissibili.

La documentazione completa deve essere obbligatoriamente presentata al rendiconto della spesa.

Il compenso deve essere proporzionato al tipo di servizio professionale fornito e alla qualifica del consulente. (deve corrispondere alle tariffe professionali pubblicate per la relativa categoria professionale ovvero alla normativa nazionale o alle tariffe comunitarie, ovvero alle tariffe o disposizioni diverse previste per i paesi extra-UE.

In ogni caso, per spese relative a consulenze per attività di programma, è ammissibile un compenso che non ecceda i 600,00 € (IVA, imposte e contributi

esclusi) al giorno, tenuto in considerazione anche il livello di esperienza professionale.

Sono altresì ammesse spese per consulenze legali e commerciali sia in Italia che all'estero, nonché spese per la registrazione delle DOP e IGP nei paesi extra-UE, previa intesa con la Sezione competitività sistemi agroalimentari.

Le spese di viaggio effettuate dal personale esterno per il Programma sono ammissibili qualora l'importo massimo indicativo di tali spese sia indicato nel contratto.

I documenti da presentare a rendiconto sono:

- copia del contratto o convenzione o lettera d'incarico debitamente sottoscritta da entrambe le parti in cui siano indicate le attività a cui l'incarico si riferisce, il tipo di servizi/attività da fornire o svolgere, la durata del contratto, il costo, le condizioni di pagamento, ecc.;
- relazione sull'attività svolta;
- fattura o ricevuta fiscale o altri documenti di equivalente valore probatorio, intestati al beneficiario in originale;

5.3.6. costi per organizzazione di riunioni, corsi ed eventi collegati alla realizzazione del Programma.

Sono ammissibili le spese per il noleggio di sale conferenze, aule, spese per noleggio di attrezzatura (es. videoproiettori, allestimento sala), altri servizi materiali necessari all'organizzazione della riunione, spese di stampa e pubblicazioni realizzati nel corso del Programma.

In fase di rendicontazione dovranno essere prodotti oltre che i documenti giustificativi della spesa anche copia dell'invito, fogli presenza, copia dei materiali distribuiti e qualche foto attestante l'avvenuto evento.

5.3.7. disposizioni generali riguardanti le spese

L'ammissibilità della spesa decorre dalla data di approvazione del Programma di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____.

In generale nell'ambito delle categorie di spesa sopra descritte è ammesso il ricorso all'acquisto di beni e servizi esterni che siano attinenti alla realizzazione del Programma qualora l'U.VI.VE. o i Consorzi di tutela che collaborano con l'U.VI.VE non possano provvedere direttamente.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesto che le spese siano:

- riferite direttamente al programma e necessarie per la realizzazione dello stesso, in conformità con agli obiettivi dell'iniziativa;
- effettuate nel rispetto dei principi di buona gestione finanziaria, economicità ed efficacia;
- non oggetto di finanziamento di fondi comunitari, nazionali o regionali espressamente destinati allo specifico Programma.

5.4. In tutte le attività attinenti all'informazione e alla comunicazione si fa obbligo all'U.VI.VE. di citare il finanziamento ricevuto dalla Regione e di utilizzare il logo della Regione. In caso di materiale di stampa l'utilizzo del logo sul detto materiale deve essere preventivamente autorizzato dagli uffici regionali.

Art. 6

(Revoca)

6.1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, la Regione potrà disporre la revoca, totale o parziale del contributo, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione del Programma.

6.2. In ogni caso di revoca totale o parziale del contributo, l'U.VI.VE si impegna a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata dalla Regione, la quota di contributo eventualmente già ricevuta.

6.3. Prima di deliberare la revoca, totale o parziale del contributo, la Regione inoltrerà apposito avviso all'U.VI.VE, ove possibile indicando le misure correttive che potrebbero evitare l'adozione del provvedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'avviso, l'U.VI.VE potrà formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il provvedimento finale.

6.4. In ogni caso, l'U.VI.VE si impegna a tenere espressamente indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del Programma e della presente Convenzione.

Art.7**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

7.1. Si dà atto che per l'U.VI.VE il conto corrente bancario/postale dedicato ad operare con la Regione, ai sensi del presente Programma e' il seguente:

IBAN _____;

SWIFT CODE (eventualmente per bonifici esteri) _____
_____;

7.2. Si comunica che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti:

nome _____ cognome _____ luogo e data di
nascita _____ codice fiscale _____;

nome _____ cognome _____ luogo e data di
nascita _____ codice fiscale _____;

7.3 Il progetto di cui al punto 1) è codificato con il seguente codice CUP H16D13000330009 già attribuito al programma approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2865/2013.

Art. 8**(Disposizioni generali)**

8.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____;

8.2. Fermo restando quanto previsto dai precedenti art. 3 e 6 qualora l'U.VI.VE realizzi le attività previste dal Programma in modi e/o tempi non conformi alle disposizioni di cui alla presente Convenzione e/o dell'allegato A della

deliberazione n. _____, lo stesso sarà tenuto ad adottare tutte le misure correttive richieste dalla Regione.

8.3. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, in caso di persistenti o gravi difformità e/o irregolarità la Regione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere la presente Convenzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nella sede dell'U.VI.VE. In questo caso l'U.VI.VE potrà essere chiamato a restituire l'intero importo ricevuto secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.

8.4. Fatto salvo quanto precedentemente stabilito, ogni modifica alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto tra le Parti.

8.5. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

8.6. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

8.7. Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Venezia.

8.8. La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Programma ovvero fino al 31 dicembre 2016.

8.9. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986, n. 131; le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'U.VI.VE.

8.10. La presente convenzione, composta da n. 8 articoli, è dattiloscritta in n. 14 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto a _____ in data

Per la Regione Veneto

Per l'Unione Consorzi vini Veneti

Il Direttore della Sezione competitività

DOC ("U.VI.VE.")

sistemi agroalimentari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile l'U.VI.VE dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nell'articolo 9 della presente convenzione.

Per la Regione Veneto

Per l'Unione Consorzi vini Veneti DOC

Il Direttore della Sezione competitività

("U.VI.VE.")

sistemi agroalimentari
